



# COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 8 del 23/03/2022

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF.**

L'anno **2022**, addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	P
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	A
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	A
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

**Presenti: 9 Assenti: 4**

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Siciliano Dr. Domenico** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF.**

**Come richiesto dal Vice Sindaco Marco Garza** di potere esaminare con un'unica esposizione gli argomenti dal n. 4 al n. 9 dell'ordine del giorno del Consiglio lo stesso prosegue illustrando l'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno: "Addizionale Comunale IRPEF 2022 – Approvazione aliquote nuovi scaglioni IRPEF 2022 e contestuale modifica al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF "e dice: si tratta dell'approvazione delle aliquote dei nuovi scaglioni Irpef per il 2022 abbiamo sostanzialmente ripreso quello che è la nuova ripartizione degli scaglioni, mantenendo inalterate le aliquote dell'addizionale.

**Dopodiché**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3).

Visto in particolare l'art.1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- Comma 3 – I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- Comma 3-bis – Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita: 11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 - bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamati:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la delibera del Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del Bilancio preventivo triennio 2022-2024;
- Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, con cui è stato differito al 31.05.2022 il termine per l'approvazione del Bilancio riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2021 con la quale il Comune di Cologne ha determinato l'applicazione dell'addizionale IRPEF come da tabella sotto riportata:

<b>ALIQUOTA APPLICATA</b>	<b>SCAGLIONE DI REDDITO</b>
0,20%	fino a 15.000 euro di reddito imponibile
0,45%	per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
0,60%	per redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro
0,79%	per redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro
0,80 %	per redditi oltre 75.001 euro

Considerata la legge di Bilancio 2022, Legge n. 234/2021 del 30.12.2021 e, nello specifico, l'art. 1 comma 2 lettera a), che dispone, come segue, la modifica delle aliquote Irpef, fino ad oggi, vigenti: *"Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*1. l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 15.000 euro ,23 per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;*
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento".*

Ritenuto pertanto necessario:

- adeguare alla sopraccitata disposizione normativa, la ripartizione delle aliquote relative all'addizione comunale all'IRPEF.
- aggiornare la tabella contenuta nell'articolo 1 del Regolamento comunale sull'addizionale comunale Irpef, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 07.03.2007 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2012, adeguandola alla nuova previsione normativa.

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffa relative alle entrate tributarie e dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...".

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Verbale n. 6 del 14/03/2022 allegato alla presente;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n.9 (nove), contrari n. 0 (zero) ed astenuti n. 0 (zero) espressi nelle forme di legge dai n. 9 (nove) Amministratori presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, con efficacia dal 1° gennaio 2022, le seguenti aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito IRPEF, approvati con la Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021:

ALIQUTA	SCAGLIONE DI REDDITO
0,20%	fino a 15.000 euro di reddito imponibile
0,45%	per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
0,60%	per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro
0,79%	per redditi oltre 50.001 euro

3. di approvare, sulla base di quanto sopra riportato, le modifiche all'articolo 1 dell'allegato Regolamento comunale sull'addizionale comunale Irpef, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 07.03.2007 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2012, al fine di attuare le nuove previsioni normative dell'art. 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021);
4. di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale in argomento, al D.lgs. n. 360 del 28.09.1998 concernente l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di trasmettere la presente deliberazione per via telematica, in applicazione della normativa vigente, al MEF mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente

CON voti favorevoli n.9 (nove), contrari n. 0 (zero) ed astenuti n. 0 (zero) espressi nelle forme di legge dai n. 9 (nove) Amministratori presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF.**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 14/03/2022

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
F.to Plebani Rag. Simonetta

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 14/03/2022

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
F.to Plebani Rag. Simonetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio  
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale  
F.to Siciliano Dr. Domenico

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 13/05/2022, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Siciliano dr. Domenico

### **ESECUTIVITA'**

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale  
F.to Siciliano dr. Domenico

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.  
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 13/05/2022

Il Segretario Comunale  
Siciliano Dr. Domenico



**COMUNE DI COLOGNE**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

**Approvato con delibera C.C. n. 09 del 07/03/2007  
Modificato con delibera C.C. n. 18 del 07/06/2012  
Modificato con delibera C.C. n. \_\_ del \_\_/03/2022**

## **Articolo 1**<sup>1</sup>

A decorrere dall'anno d'imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è fissata nella misura delle seguenti aliquote divise per scaglioni di reddito Irpef:

- a) 0,20%, fino a 15.000 euro di reddito imponibile;
- b) 0,45%, per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro;
- c) 0,60%, per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
- d) 0,79%, per redditi oltre 50.001 euro;

## **Articolo 2**

La variazione dell'aliquota è disposta annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione anche in assenza dei decreti stabiliti dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. 360/98 e s.m.. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

## **Articolo 3**

Non è stabilita alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 917/86. L'addizionale è dovuta da coloro che hanno il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2007.

## **Articolo 4**

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 1 al reddito imponibile dell'anno precedente.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/86, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 DPR 600/73, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

## **Articolo 5**

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente attraverso apposito codice tributo assegnato al comune di Cologne.

## **Articolo 6**<sup>2</sup>

Soppresso

## **Articolo 7**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

---

<sup>1</sup> Art. 1 Sostituito con delibera C.C. n. del \_\_/03/2022

<sup>2</sup> Soppresso con delibera C.C. n. del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

# COMUNE DI COLOGNE

(PROVINCI DI BRESCIA)

Verbale n. 6 del 14 marzo 2022

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF";

\* \* \*

La sottoscritta Montefusco Antonella, nominata Revisore dei conti, unico componente, ai sensi degli artt. 234 e segg. del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 31.05.2021 2021, ricevuta, via email in data 09.03.2022, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF" è chiamato ai sensi del comma 1 , lett. b dell'art. 239 ad esprimere il proprio parere sulla materia.

### VISTI:

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;
- il D. Lgs. 446/1997, in particolare l'art. 52 comma 1 che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma testualmente che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";
- il D. Lgs. n. 360/1998, in particolare l'art. 1, in cui viene disciplinata l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di un'aliquota di compartecipazione uguale per tutti i comuni (comma 2), e un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (comma 3);
- il D. Lgs. 267/2000 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli Enti Locali, in particolare gli artt. 42 per le competenze consiliari e l'art. 151 che definisce al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1-2 della L. 42/2009;
- il regolamento comunale di disciplina delle entrate e lo statuto comunale vigente;

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ovvero al 31 dicembre;

PREMESSO INOLTRE che il Decreto del Ministro dell'Interno pubblicato in G. U. n. 15/2022, ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3-bis, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dalla Legge Finanziaria 2007 art. 1, comma 142, il quale prevede che può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

OSSERVATO quanto disposto dall'art. 1, comma 11, del D. L. n. 138/2011, il quale: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 16/05/2022 da Tonelli Chiara.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E

COMUNE DI COLOGNE

Ufficio Protocollo - c.\_c893

Protocollo N.0003974/2022 del 14/03/2022

*principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;*

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 della Legge n. 234/2021 del 30/12/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), ha modificato gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote Irpef;

RITENUTO necessario, aggiornare la tabella contenuta nell'art. 1 del Regolamento comunale sull'addizionale comunale Irpef, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 07.03.2007 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2012, al fine di attuare le nuove previsioni normative dell'art. 1 comma 2 della Legge di Bilancio 2022;

Il Revisore dei Conti

alla luce di quanto sopra esposto e dei controlli svolti, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L., esprime, **parere favorevole** sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVI SCAGLIONI IRPEF 2022 E CONTESTUALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF”.

Varese, li 14.03.2022

Il Revisore dei Conti

